

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Terza Commissione consiliare

Al Signor Presidente
del Consiglio Regionale

S E D E



oggetto:

Parere alla Giunta regionale n. 369

Regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale.

Richiesta di parere alla Commissione consiliare (art. 4, comma 1, legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50).

Con riferimento alla nota prot. n. 8905 del 13 maggio 2013 di pari oggetto, si comunica che la Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta, nella seduta del 05 giugno 2013, ha espresso all'unanimità parere favorevole al testo presentato, con le modifiche di seguito elencate:

Articolo 2 – Criteri per la pianificazione locale: approccio sequenziale

- 1) al comma 1, dopo le parole “strumento urbanistico comunale” è aggiunta la seguente frase: “*con variante al Piano degli Interventi (inseguito denominato PI)*”,;
- 2) i commi 2 e 3 sono soppressi;
- 3) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “*Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2004, costituiscono parte integrante dei centri storici le aree in essi ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d’uso*”;
- 4) al comma 5, le parole “*gli ambiti caratterizzati da:*” sono sostituite dalla seguente frase: “*gli ambiti che presentino una o più delle seguenti caratteristiche:*”;
- 5) al comma 8 le parole “*con una o più deliberazioni*” sono sopprese;

*Lavoro - Industria
Artigianato - Commercio
Cave e torbiere
Acque minerali e termali*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701333 tel
+39 041 5256370 fax
com.com3@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

- 6) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente comma:
- "18. I criteri di pianificazione di cui al presente articolo non trovano applicazione per le medie strutture di vendita le cui aree siano state localizzate dallo strumento urbanistico comunale alla data di entrata in vigore della legge regionale, in presenza, alla medesima data, di convenzioni urbanistiche o accordi tra soggetti pubblici e privati sottoscritti ai sensi delle vigenti normative regionali."*

Articolo 3 – Autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita

- 1) Al comma 2 dopo le parole (“conferenza di servizi”).” È aggiunto il seguente periodo *“In particolare rientrano nella competenza comunale le verifiche in ordine ai profili urbanistici, edilizi e viabilistici di rango comunale dell'iniziativa commerciale, mentre rientrano nella competenza della Provincia le verifiche in ordine ai profili ambientali e viabilistici di rango provinciale; rientrano nella competenza regionale, unitamente alle verifiche dei profili viabilistici di rango regionale, le verifiche in ordine alla conformità dell'iniziativa commerciale alla normativa regionale.”.*

Articolo 4 – Valutazione integrata degli impatti

- 1) Al comma 3 è aggiunta la seguente frase: *“La verifica di sostenibilità ha luogo qualora a seguito della verifica di compatibilità sia stato attribuito almeno il punteggio minimo di ammissibilità di cui al comma 4.”;*
- 2) al comma 4, lettera A.3. prima delle parole “*punti 6*” è aggiunto l’inciso “*fino a*”;
- 3) al comma 4, lettera A.4. prima delle parole “*punti 4*” è aggiunto l’inciso “*fino a*”;
- 4) al comma 4, lettera A.5.1. prima delle parole “*punti 4*” è aggiunto l’inciso “*fino a*”;
- 5) al comma 4, lettera a.5.2. prima delle parole “*punti 3*” è aggiunto l’inciso “*fino a*”;
- 6) al comma 4, lettera A.5.3. prima delle parole “*punti 8*” è aggiunto l’inciso “*fino a*”;
- 7) al comma 4, dopo l’elencazione dei punteggi di cui alla lettera A) (componente urbanistico-territoriale) è aggiunta la seguente frase: *“I fattori di valutazione di alle lettere A1 e A2 sono alternativi.”*
- 8) al comma 5, Quadro A, lettera D.4.3., dopo la parola “*Km*” è aggiunta la seguente frase: *“calcolati secondo il percorso stradale,”*; prima del numero “15” è aggiunto l’inciso “*fino a*”;
- 9) al comma 5, Quadro A, lettera D.4.4., dopo la parola “*Km*” è aggiunta la seguente frase: *“calcolati secondo il percorso stradale,”*; prima del numero “20” è aggiunto l’inciso “*fino a*”;
- 10) al comma 5, Quadro B, lettera C.3., è aggiunta la seguente frase: *“(es. realizzazione di aree di parcheggio interrate o in struttura)”*;

- 11) al comma 6, dopo le parole “deve essere allegata” è inserito il seguente inciso “, a pena di inammissibilità,”;
- 12) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

“7 Alla domanda di autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita è, altresì, allegata una scheda di autovalutazione del soggetto proponente in ordine alla compatibilità e sostenibilità dell'iniziativa commerciale ai sensi dei commi 4 e 5.”

Articolo 9 – Interventi di rilevanza regionale

- 1) al comma 2 dopo le parole “legge regionale” è aggiunto il seguente inciso “ovvero ai sensi delle vigenti normative regionali,”;
- 2) al comma 2 l'ultimo periodo da “Detti criteri” a “ampliamento” è sostituito dal seguente periodo: “Detti criteri non trovano applicazione nel caso di variante urbanistica localizzativa funzionale ad interventi commerciali di valorizzazione di complessi sportivi di interesse regionale situati all'interno dei comuni capoluogo. I criteri medesimi non trovano, altresì, applicazione nel caso di variante localizzativa funzionale ad un intervento commerciale di ampliamento.”.

Hanno votato i rappresentanti dei Gruppi Lega Nord-Liga Veneta Padania (*Baggio e Cappon*), e Popolo della Libertà (*Bond con delega Mainardi*).

Distinti saluti.

D'Ordine del Presidente
(*Luca Baggio*)
Il Dirigente
(*Maria Teresa Manoni*)